

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1766)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FUSI, CAVALLI, BERTONE, MADERCHI, BACICCHI, SEMA,
PELLEGRINO, FERMARIELLO e GADALETA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1974

Riordinamento dei servizi marittimi convenzionati di carattere locale

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1973 sono scadute le convenzioni, della durata di venti anni, con le società alle quali — in applicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34 — furono affidati i servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati, di carattere locale, relativi alle isole dell'arcipelago toscano, partenopee, pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e Pantelleria. Tali convenzioni sono state prorogate di un anno, onde consentire al Parlamento di definire una più adeguata disciplina del settore, e scadono il 31 dicembre 1974.

Il carattere di pubblica utilità del servizio, le mutate condizioni economiche e sociali delle isole e le situazioni di crescente disagio che si sono determinate rendono, infatti, sempre più inadeguato il sistema sin qui adottato, fondato sulla iniziativa di liberi armatori o di armatori sovvenzionati che obbediscono a criteri di profitto o di pura economicità e non a quelli del pubblico interesse.

Le esigenze sociali delle popolazioni (scuole, ospedali, sedi di uffici pubblici) gravitano

fondamentalmente sul continente e l'insufficienza e il costo dei collegamenti marittimi impongono loro sacrifici umani e finanziari che aggravano squilibri e ingiustizie. D'altra parte, il turismo e il movimento delle merci e dei passeggeri, seppure hanno avuto uno sviluppo notevole, sono stati negativamente condizionati e contenuti dalle alte tariffe, dalla mancanza di collegamenti continui e di mezzi moderni, con danno non solo per gli interessi delle popolazioni locali, ma anche dell'economia delle Regioni interessate, delle correnti turistiche nazionali e dell'economia del Paese.

Il sistema dei collegamenti marittimi e dei trasporti è venuto, ormai, a configurarsi come la principale infrastruttura, al cui potenziamento e adeguamento — e perciò alla sua gestione pubblica — si collegano le possibilità effettive di garantire il soddisfacimento delle necessità sociali delle popolazioni e la piena utilizzazione delle risorse e delle potenziali condizioni di sviluppo turistico ed economico delle isole. Il peso che il turismo e l'economia delle isole hanno nel-

l'economia delle regioni interessate e, d'altra parte, il posto che nello sviluppo economico di queste Regioni devono avere i problemi economici e sociali delle isole, sottolineano la necessità che i servizi in argomento vengano assunti da società a capitale pubblico, aperte al concorso delle Regioni e degli enti locali interessati.

Una tale gestione renderà il servizio più rispondente alle esigenze delle popolazioni, più capace di adeguarsi ai bisogni contingenti e al mutare della domanda stagionale e, soprattutto, farà sì che il servizio non venga considerato come un peso doveroso che la

collettività deve sopportare, ma si configuri come una componente attiva che concorra validamente ad una più equilibrata e rapida crescita economica delle isole e delle Regioni interessate, nonchè allo sviluppo delle grandi correnti di traffico, del turismo e dell'economia nazionali.

Il presente disegno di legge — innovando nei contenuti il consueto modello di convenzione — autorizza, pertanto, ad affidare alla società Tirrenia o a società composte da Regioni e enti locali la gestione dei servizi di collegamento delle isole in questione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I collegamenti marittimi con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria necessari ad assicurare concretamente lo sviluppo economico e sociale delle stesse, costituiscono un servizio pubblico che può essere effettuato direttamente dalle Ferrovie dello Stato o affidato in concessione alla società Tirrenia o a società per azioni formate da Regioni e enti locali, aperte al concorso delle Partecipazioni statali e delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Le concessioni del servizio di cui al precedente articolo 1 hanno durata ventennale e sono regolate dalla presente legge e da una convenzione da stipularsi tra il concessionario e il Ministero della marina mercantile previo concerto con i Ministeri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.

La formulazione della convenzione ed ogni sua eventuale revisione dovrà avvenire con la partecipazione delle Regioni e degli enti locali interessati. Essa dovrà contenere oltre alla disciplina dei rapporti con il concessionario, ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio e la possibilità di eventuali convenzioni aggiuntive fra le Regioni interessate e il concessionario, al fine di garantire la piena rispondenza dei servizi alle esigenze di collegamento, in particolare per il trasporto di lavoratori pendolari e nei periodi di più intenso traffico turistico. La concessione è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

I collegamenti marittimi di cui all'articolo 1 sono stabiliti dal Ministero della marina mercantile di concerto con i Ministeri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo, con le Regioni e gli enti locali interessati. Il loro numero e la loro periodicità debbono soddisfare le esigenze sociali delle popolazioni, del servizio postale, del commercio, del turismo e dello sviluppo economico di ciascuna isola.

Ciascuna isola deve essere collegata con i porti della costa continentale o della Sicilia, che siano giudicati funzionali in relazione alle esigenze.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile di propria iniziativa o su proposta delle Regioni interessate, previo concerto con i Ministri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo, può chiedere la revisione della convenzione, sempre quando ravvisi la necessità di migliorare il servizio per esigenze economiche, sociali e turistiche.

La revisione viene attuata con apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, previo parere delle Regioni interessate e con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sovvenzioni per la gestione del servizio dato in concessione.

La sovvenzione è soggetta a revisione biennale, in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti del traffico e nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifiche delle navi.

Per introiti netti, di cui al precedente comma, debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, nonché delle spese portuali e di quelle di pubblicità, limitatamente alle misure percentuali da stabilirsi nella convenzione.

Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette vanno calcolate in base ad indici e in relazione ad organici, quantità e percentuali da indicare nella convenzione.

La revisione della convenzione in aumento o in diminuzione viene effettuata semprechè la somma algebrica delle variazioni verificatesi nel biennio negli ultimi introiti lordi, al netto delle spese di traffico, e nei costi degli elementi sopraindicati, relativi al biennio medesimo, superi l'uno per cento di detti introiti lordi ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale.

La revisione ha effetto per il biennio successivo al periodo cui si riferisce. Le eventuali variazioni della sovvenzione in aumento o in diminuzione, dipendenti dalle revisioni biennali, sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, sentite le Regioni e gli enti locali interessati.

Art. 6.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società preposta alla gestione dei collegamenti marittimi di cui alla presente legge debbono essere cittadini italiani.

Alla formazione del collegio sindacale partecipano, designati dai rispettivi Ministeri:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario del Ministero del tesoro e un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

È fatto obbligo ai concessionari di cui alla presente legge di dotarsi del naviglio ritenuto necessario dal Ministero della marina mercantile, valutate le esigenze locali espresse dalle Regioni e dagli enti locali interessati, anche rilevando dalle società esercenti i servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale, in base alle convenzioni stipulate in applicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34, quel naviglio che, su espresso parere tecnico, sia ritenuto rispondente alle esigenze delle linee servite.

Il prezzo dell'eventuale rilievo è determinato da un collegio peritale, con le funzioni di arbitro inappellabile, composto da cinque membri dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate e il quinto, in mancanza di accordo fra le parti, nominato dal presidente del tribunale di Roma.

Il concessionario dovrà predisporre, entro il 31 dicembre 1975, un piano tecnico finanziario pluriennale per la costruzione di navi da destinarsi alla sostituzione del naviglio, appena raggiunga il ventesimo anno di età. Tale piano dovrà prevedere, per ogni gruppo di linee, almeno una unità di riserva da utilizzare in caso di necessità straordinarie, oppure in sostituzione di navi di linea in avaria o avviate ai lavori periodici annuali di riparazione. La costruzione delle navi occorrenti dovrà essere affidata interamente a cantieri navali italiani.

L'esecuzione del piano tecnico di rinnovamento della flotta avverrà previa revisione della convenzione al fine di determinare le relative variazioni della sovvenzione, tenuti presenti gli introiti e i costi di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

Il concessionario dovrà assumere il personale amministrativo e navigante iscritto nei ruoli organici delle società prelevate, esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova convenzione.

Si fa altresì obbligo ai concessionari di assumere quel personale che alla data sopra indicata, si trova già inserito nei turni par-

ticolari delle società concessionarie della precedente concessione.

Il personale così assunto conserva il grado e l'anzianità conseguiti con le predette società.

Ogni gruppo di linee marittime regionali dovrà avere ruoli organici e turni particolari distinti e separati.

Art. 9.

Spetta al Ministero della marina mercantile la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento del servizio in conformità della disciplina stabilita nella convenzione.

Art. 10.

Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono soggetti alle tasse fisse di registro e ipotecaria di lire 10.000:

a) la convenzione e le convenzioni aggiuntive stipulate in applicazione della presente legge;

b) gli atti posti in essere dall'esercente le linee marittime, concessionarie della convenzione, riguardanti costruzioni, compravendite, permuta, noleggi, locazioni e conferimenti di navi attinenti alle linee marittime medesime.

Art. 11.

Le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge debbono essere comunicate al Parlamento.

Il decreto di approvazione delle convenzioni, insieme col testo delle convenzioni medesime, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dei competenti esercizi finanziari.